

ALLEGATO SUB A) AUA DETERMINA
n° 56/R DEL 06/06/2012

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE e per GEOMETRI «A. CECCATO»
Via Vanzetti, 14 - 36016 Thiene - VI
Tel. 0445/370054 Tel. e Fax. 0445/378460 - e-mail: stage@aulocecato.it

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
N. 407

(Art. 3, quinto comma, del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale)

TRA

L'ITCG. "A. Ceccato" con sede in Thiene, Via Vanzetti, 14, codice fiscale 84002710246 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal dirigente scolastico Prof. Antonio Coccarelli, nato a Cles (TN), il 15/10/1952

E

Comune di Salcedo con sede legale in Via Roma, 4, SALCEDO, codice fiscale 84002530248, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal signor Gasparini Giovanni Antonio, nato a Salcedo, il 27/11/1947;

PREMESSO

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il/la **Comune di Salcedo** si impegna ad accogliere presso le sue strutture **soggetti** in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'ITCG. "A. Ceccato", ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 del 1997.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato del soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (ordinaria copertura assicurativa per conto dello Stato - D.P.R. 9/4/99 n. 156) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare gli obblighi del D.L. N. 81/08 relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. Tutti i dati e le informazioni di cui il soggetto ospitante entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione; con la sottoscrizione del presente contratto il soggetto ospitante autorizza espressamente il soggetto promotore al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5

La presente convenzione avrà durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione oppure potrà essere revocata prima della scadenza mediante comunicazione scritta da parte di uno dei due contraenti.

Thiene, 22 maggio 2012.

(firma per il soggetto promotore) Prof. Antonio Coccarelli

(firma per il soggetto ospitante)